



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario (relatore)
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, del Comune di Porto Torres (SS).

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel);

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/2017/INPR del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/2018/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione n. 13/2024/INPR recante l'approvazione del "Programma delle attività di controllo per l'anno 2024" della Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con riferimento all'attività di monitoraggio della razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Visto il decreto del Presidente della Sezione n. 32 del 16 ottobre 2024 che attribuisce al Referendario dott. Raffaele Giannotti l'attività di verifica degli adempimenti connessi alla presentazione dei provvedimenti di ricognizione ordinaria ex art. 20, d.lgs. n. 175/2016 delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dagli enti locali;

Vista la richiesta istruttoria al Comune di Porto Torres effettuata con nota prot. n. 6686 del 11 dicembre 2024;

Visto il riscontro fornito con nota prot. n. 6702 del 12 dicembre 2024 del Comune di Porto Torres;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate attraverso la consultazione del sistema "Con.Te" e della banca dati "Partecipazioni" del Mef (Ministero dell'economia e delle finanze), con riferimento agli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista la nota di deferimento del magistrato istruttore prot. n. 248 del 15 gennaio 2025;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 1/2025, con la quale è stata convocata l'odierna

Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott. Raffaele Giannotti;

PREMESSO CHE

L'art. 20, comma 1, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) dispone che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"*.

Il comma 2 dell'art. 20, TUSP dispone: *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*.

L'art. 20, comma 3, TUSP disciplina la cadenza temporale degli adempimenti prescritti ai precedenti commi 1 e 2, precisando che i provvedimenti di razionalizzazione periodica devono essere *"adottati entro il 31 dicembre di ogni anno"*, con riferimento alla situazione del 31 dicembre dell'anno precedente, in aderenza all'art. 26, comma 11, del medesimo decreto legislativo, il quale recita: *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"* (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR; deliberazione n. 19/SSRRCO/2020).

Con riguardo alle modalità di comunicazione dei provvedimenti di revisione periodica, sempre il comma 3 dispone che i provvedimenti adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, *"sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*.

Pertanto, come precisato nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR *"gli esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni", per le verifiche di rispettiva competenza"*.

L'art. 20, comma 4, TUSP dispone che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla citata Struttura di monitoraggio e indirizzo costituita all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Ai sensi degli artt. 24 e 20 del TUSP, anche le amministrazioni che non detengono partecipazioni societarie devono compiere la relativa comunicazione alla sezione della Corte dei conti competente ed all'indicata struttura ministeriale di monitoraggio.

Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7, TUSP introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sulla *"mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali"* e comporta *"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti"*.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Tanto premesso, questa Sezione ha effettuato le verifiche sul rispetto degli adempimenti relativi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli anni 2021, 2022 e 2023 ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016.

Al riguardo, il Consiglio comunale del Comune di Porto Torres ha adottato le deliberazioni n. 77 del 30 dicembre 2022, n. 69 del 29/12/2023, n. 75 del 20 dicembre 2024 per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute rispettivamente alla data del 31 dicembre 2021, del 31 dicembre 2022 e del 31 dicembre 2023.

Le citate delibere complete di allegati sono state inoltrate sul sistema "Con.Te" (rispettivamente con prot. n. 7222 del 13/01/2023, prot. n. 17 del 3/01/2024 e prot. n. 54 del 7/01/2025) e sul portale "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (rispettivamente con prot. n. DT 32083-2023 del 07/04/2023 e prot. n. DT 25699-2024 del 25.03.2024).

In primo luogo, la Sezione evidenzia il rispetto delle tempistiche di adozione delle deliberazioni in parola, ai sensi dell'art. 20, comma 3, TUSP citato in premessa, da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'attuale assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Porto Torres è il frutto di un'evoluzione che ha preso l'avvio con l'approvazione (deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 29 settembre 2017) della relazione tecnica al piano di revisione straordinaria delle società partecipate dall'ente e la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del TUSP che disponeva che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettuasse la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 settembre 2016), individuando quelle da alienare.

Negli anni successivi sono state regolarmente approvate con deliberazione del Consiglio comunale le relazioni al piano di revisione periodica delle società partecipate dall'ente alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Al riguardo, la Sezione ha accertato la regolarità della predisposizione degli adempimenti nel corso delle diverse annualità.

3. Con le ultime deliberazione di approvazione delle relazioni tecniche al piano di razionalizzazione, il Comune ha operato le proprie scelte in ordine al mantenimento delle proprie partecipazioni societarie, di seguito riportate.

3.1. Abbanoa Spa.

Il Comune di Porto Torres detiene una quota di partecipazione pari al 0,18% del capitale sociale.

La Società è il gestore unico del servizio idrico integrato dell'ambito regionale, a seguito dell'affidamento secondo la forma dell'"*in house providing*" di cui alla deliberazione n. 25/2004 dell'assemblea dell'allora Autorità d'ambito, oggi Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS), per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i.). Nello specifico, si tratta di una partecipazione obbligatoria, derivante dall'appartenenza di tutti i comuni della Sardegna all'EGAS, come si dirà più dettagliatamente nel proseguo.

3.2. Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS)

Il Comune detiene una quota di partecipazione pari al 1,07% del fondo di dotazione. Nello specifico, si tratta della c.d. quota di rappresentatività quantificata secondo lo statuto dell'ente di governo dell'ambito:

a) per il 70% in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo rilevamento ISTAT disponibile;

b) per il 30% in rapporto alle dimensioni territoriali del Comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna è stato costituito in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i, e della L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i. per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale. In merito a quest'ultima circostanza, si precisa che gli enti di governo dell'ambito sono enti di secondo grado a partecipazione obbligatoria da parte degli enti locali ricadenti nella perimetrazione territoriale d'ambito, ai sensi dei commi 1 e 1-bis del d.lgs. 152/2006 (come modificati dall'art. 7, comma 1, lettera b) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164). Conseguentemente, la partecipazione del Comune non è soggetta alla razionalizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 TUSP.

3.3. Azienda Trasporti Pubblici (ATP) spa

Il Comune di Porto Torres detiene una quota di partecipazione pari al 6,15% del capitale sociale.

L'Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. è interamente partecipata da tre Enti Locali ovvero il Comune di Sassari, la Provincia di Sassari ed il Comune di Porto Torres.

Il Comune di Porto Torres non ha oneri a carico del bilancio per il servizio svolto nel proprio territorio, poiché le linee sono autorizzate e rilasciate dalla Regione Autonoma della Sardegna che provvede a rimborsare alla società un importo a Km per ogni linea autorizzata.

Il Comune di Porto Torres detiene una quota di controllo, che consente all'Amministrazione comunale di impartire, all'interno dei suoi documenti di programmazione, specifiche direttive circa gli obiettivi da perseguire, segnatamente con riferimento al mantenimento e consolidamento dell'attuale tendenza di equilibrio economico-finanziario nella gestione aziendale, alla ridefinizione delle proprie attività in funzione dell'assetto del trasporto pubblico locale che si andrà delineando per effetto della programmazione regionale e della progressiva applicazione della normativa di settore.

Il Comune ha 2 rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'azienda. Il totale dei dipendenti alla data del 2023 è di 281 unità. La società ha chiuso gli ultimi tre esercizi in utile.

3.4. Multiservizi S.r.l.

La società Multiservizi s.r.l. è interamente partecipata (100%) e controllata dal Comune di Porto Torres e svolge servizi pubblici locali a favore della comunità e servizi strumentali a beneficio dell'ente comunale. In particolare, gestisce:

1. la manutenzione del verde pubblico comunale (affidamento del servizio con determinazione di impegno di spesa n. 2817 del 8 novembre 2024 per il periodo 01/11/2024-31/10/2025).
2. la pulizia degli stabili comunali (affidamento del servizio con determinazione di impegno di spesa n. 626 del 16 marzo 2022 fino alla data del 28/02/2025);
3. i canili comunali (affidamento del servizio con determinazione di impegno di spesa n. 305 del 3 febbraio 2021 per il periodo 01/02/2021-31/01/2025);
4. i cantieri della forestazione, finanziati dalla Regione Sardegna, e la manutenzione della segnaletica stradale.

Con deliberazione n. 77 del 30/12/2022, il Consiglio Comunale ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal comune di Porto Torres, prevedendo la fusione per incorporazione della società Multiservizi Porto Torres S.r.l. nella Multiss S.p.A., a sua volta interamente partecipata e controllata dalla Provincia di Sassari, al fine di conseguire un efficientamento gestionale, un miglioramento ed ampliamento nei servizi offerti, una generale razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti Pubblici nella Provincia di Sassari, e quindi, una riduzione della spesa pubblica e un miglioramento del servizio al cittadino.

Sebbene fosse già stata fissata la data (19/09/2023) di stipulazione dell'atto notarile, al 31/12/2023, tuttavia, l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della Multiservizi Porto Torres s.r.l. nella Multiss s.p.a. non si era ancora conclusa, a seguito della volontà manifestata dall'Amministratore straordinario della provincia di Sassari di rinviare la stipula, al fine di effettuare valutazioni in merito alla conclusione dei patti parasociali essenziali per l'esercizio concreto del controllo analogo congiunto.

Al riguardo, con la nota istruttoria n. 6686 del 11 dicembre 2024 sono stati richiesti aggiornamenti in merito all'attuazione del progetto di fusione per incorporazione, a cui l'Ente ha fornito riscontro nei termini che seguono: " *Il processo di fusione in argomento è attualmente sospeso, per effetto della sopravvenuta legge regionale n. 9/2024 recante "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province", che ha previsto tra l'altro la nomina degli organi straordinari preposti ai passaggi successivi dalla Provincia di Sassari ai 2 nuovi enti di area vasta (Città metropolitana di Sassari e Provincia Gallura Nord Est Sardegna). Sono ancora in corso le procedure di definizione dei passaggi successivi. Allo stato attuale, considerati i tempi previsti dalla Regione Autonoma della Sardegna per i passaggi successivi e per l'elezione degli organi degli enti di area vasta (entro il 30.06.2025), si valuta, pertanto, che il processo di fusione per incorporazione, i cui documenti preparatori dovranno essere aggiornati al mutato contesto, potrà essere ragionevolmente attuato nella seconda metà del 2025*". Pertanto, anche nel 2024 la citata operazione straordinaria non è stata conclusa.

Il numero dei dipendenti della Multiservizi S.r.l., alla data del 31/12/2023, è di 44 unità con un amministratore unico. La società ha chiuso gli ultimi tre esercizi in utile.

Si ribadisce, pertanto, la necessità di aggiornare il progetto di fusione successivamente all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio finanziario disponibile, al fine di adeguare il valore di concambio delle quote societarie al valore economico effettivo delle due società.

3.5. Società per la Promozione Industriale del Nord Sardegna s.c.p.a. (PROMIN s.c.p.a.) in fase di liquidazione.

Il Comune di Porto Torres detiene una quota di partecipazione pari al 1,20%.

La società a prevalente capitale pubblico, che gestiva i programmi e le azioni del contratto d'area a sostegno delle iniziative di nuova imprenditorialità, ha cessato la sua attività il 09/03/2009 ed è stata posta in liquidazione per il venir meno dell'attuabilità dello scopo sociale e dei finanziamenti pubblici che ne sostenevano l'attività.

La fase liquidatoria si è prolungata a causa di un contenzioso con il Ministero dello Sviluppo economico in relazione alla riscossione di alcuni crediti vantati da quest'ultimo.

Al riguardo, con la nota istruttoria n. 6686 del 11 dicembre 2024, sono stati richiesti aggiornamenti in merito allo stato di attuazione della procedura di liquidazione della Promin S.c.p.a, a cui l'Ente ha fornito riscontro specificando che il Conservatore presso la Camera di commercio di Sassari con determinazione n.38 del 27 Aprile 2023 (prot. n. 8463) ha disposto la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490, comma 6, del codice civile (c.c.) della Società in parola.

Il citato art. 2490 c.c. prevede che la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio d'esercizio in fase di liquidazione. In tal caso, si producono gli effetti estintivi previsti dall'articolo 2495 comma 2 c.c., nella nuova formulazione introdotta dalla riforma delle società del 2003, ovvero la cancellazione delle società determina la totale estinzione della stessa con efficacia costitutiva al momento della iscrizione della cancellazione della stessa nel Registro delle Imprese. Conseguentemente, al momento dell'estinzione, si determina un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci, sia dal lato passivo che dal lato attivo, e gli eventuali rapporti residui dovranno essere regolati direttamente fra i creditori sociali e i soci, i quali ultimi rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "*pendente societate*", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. civ. Sezioni Unite, 12 marzo 2013, n. 6070).

Al riguardo, l'ultimo bilancio della PROMIN S.c.p.a. depositato alla Camera di commercio risale all'anno 2018 con una perdita d'esercizio ammontante a euro 17.247,00. Dalla consultazione della pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente comunale, nella informativa relativa al 31.12.2023, risulta, inoltre, una perdita d'esercizio relativa all'esercizio 2019 per un importo di € 13.822,00.

3.6. Fondazione Sardegna isola del romanico.

Il Comune di Porto Torres detiene una quota di partecipazione pari al 1,447%. La Fondazione "Sardegna Isola del Romanico" nasce per volontà di 70 Comunità Sarde e della Associazione Culturale "Itinera Romanica-Amici del Romanico", nonché dal contributo di idee ed esperienze del partenariato esteso.

La fondazione è stata costituita nel 2021 al fine di accrescere l'attrattività della Sardegna attraverso l'attivazione di programmi finalizzati a suscitare interesse verso la storia e le tradizioni dell'isola.

L'onere gravante sul Comune nel 2022 è stato pari a 1.500,00€ di cui € 1.000,00 a titolo di contributo per la costituzione del Capitale Fondazione di partecipazione e € 500,00 a titolo di quota associativa annuale; nel 2023, il citato onere è stato rappresentato dalla sola quota associativa annuale (500,00€).

In merito, si osserva che nella sola annualità 2022 la fondazione ha chiuso con una perdita di Euro 21.993,00 per poi tornare a chiudere con un utile di € 122.764,00 nel 2023.

Allo stesso modo, il suo patrimonio netto, che nel 2022 ammontava ad € 199.903,00, ha visto un incremento nel 2023 ammontando a € 368.218,00. Al riguardo, si rileva la capienza del patrimonio della Fondazione e, conseguentemente, si reputa legittima la scelta del Comune di mantenere la propria partecipazione, attese le finalità pubblicistiche perseguite dalla Fondazione e condensate nell'interesse manifestato dal Comune di Porto Torres (deliberazione del Consiglio comunale n. 107/2021) di *"aderire alla "Fondazione Sardegna Isola del Romanico" in quanto crea le condizioni per valorizzare le risorse monumentali e paesaggistiche inerenti al Romanico in Sardegna e contribuisce alla creazione delle condizioni per lo sviluppo turistico-culturale del territorio"*.

Al riguardo, infatti, il Collegio sottolinea che requisito essenziale di una fondazione è la sufficienza del suo patrimonio di assorbire le perdite di esercizio, poiché, ove il patrimonio non fosse sufficiente per raggiungere lo scopo o addirittura venisse meno, la fondazione si estinguerebbe (art. 27 c.c.) e il suo patrimonio residuo sarebbe trasferito ad altri organi che abbiano una finalità analoga (art. 31 c.c.), a meno che la competente autorità provveda alla trasformazione della fondazione in altro ente (art. 28 c.c.).

Pertanto, si ribadisce la necessità che il Comune, nelle future scelte in merito al mantenimento della propria partecipazione nella citata fondazione, valuti sempre

attentamente la sufficienza del suo patrimonio, laddove i futuri esercizi finanziari dovessero chiudersi in perdita, in quanto sarebbe assolutamente illegittimo l'accollo da parte del citato ente comunale delle perdite della fondazione, anche sotto forma di contributo annuale. Ciò, inoltre, è espresso a chiare lettere all'art. 14 "Patrimonio" dello Statuto della Fondazione, laddove si afferma che il ripiano di eventuali perdite non saranno imputabili ai soci in nessun caso.

3.7. **MO.SO.S fondazione - Istituto Tecnico Superiore Trasporti e Logistica Mobilità Sostenibile Sardegna (ITS).**

Il Comune di Porto Torres detiene una quota di partecipazione pari al 6,60%. L'ITS – Fondazione "MO.SO.S." – costituito a seguito della Delibera Regionale n° 44/28 del 07.11.2014, è una scuola speciale di tecnologia nei settori della mobilità sostenibile e dell'economia marittima, che persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

Con deliberazione n. 78 del 29/10/2021, il Consiglio Comunale ha deliberato l'adesione del comune di Porto Torres, come socio fondatore, con l'obiettivo di combattere il disagio giovanile e di creare opportunità di formazione professionale saldamente legate al tessuto produttivo locale.

L'onere gravante sul bilancio dell'amministrazione per l'anno 2022 è stato pari a euro 5.000,00; mentre è stato pari a zero nel 2023.

4. Nel riscontro fornito alla nota istruttoria, inoltre, l'ente conferma di non aver adottato procedure di ripiano delle perdite o di erogazioni di trasferimenti straordinari in favore delle proprie partecipate.

La situazione delle partecipazioni ad oggi si può così sintetizzare:

Denominazione società partecipate	Quota di partecipazione societaria	Numero componenti consiglio di amministrazione al 31.12.2024	Numero dipendenti a tempo indeterminato	Fatturato espresso in euro anno 2021	Utile/perdita d'esercizio al 31.12.2021 espresso in euro	Utile/perdita d'esercizio al 31.12.2022 espresso in euro	Utile/perdita d'esercizio al 31.12.2023 espresso in euro
Abbanoa s.p.a.	0,18%	5	1222	281.860.036	2.060.045,00	-11.529.914,00	1.724.235,00
A.T.P s.p.a	6,15%	5	277	16.882.119	255.813,00	538.452,00	476.995,00
EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna Società obbligatoria	1,07%	11	19	30.277.853,00	838.986,51	-1.323.729,58	3.647.167,91
Società Multiservizi srl	100%	1	34	1.563.593,00	23.234,00	3.802,00	899,00

Promin s.c.p.a.- In liquidazione	1,20%	1	0	0	- 13.822,00*	0	0
MO.SO.S fondazione ITF per la mobilità sostenibile e il mare	6,60%	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	0
Fondazione Sardegna Isola del Romanico	1,45%	n.d	11	n.d.	52.695	-21.993,00	122.764,00

Fonte: Banca dati Telemaco-Rielaborazione Sezione Regionale di Controllo.

- Dato reperito dal sito istituzionale riferito all' esercizio 2019.

5. La ricognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, i cui esiti, tuttavia, *"sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata"* (deliberazione n. 29/2019/FRG della Sezione delle Autonomie). Naturalmente, l'esercizio di tale autonomia deve avvenire entro i parametri di legalità segnati dal D.Lgs. n. 175 del 2016, in ordine ai quali il Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza 23 gennaio 2019 n. 578) ha rimarcato che l'art. 4 del TUSP *"è la norma che, sulla base del criterio di 'stretta necessità' rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, perimetra l'abilitazione delle partecipazioni pubbliche, dando definizione e consistenza agli obiettivi genericamente indicati dall'art. 1, comma 2"* in termini di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche. In altri termini, è posto un vincolo di scopo alla costituzione di società ovvero all'acquisizione o mantenimento di partecipazioni, che devono perciò essere strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico.

In questa cornice, si inseriscono i parametri indicati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 sulla base dei quali gli enti devono effettuare annualmente un'analisi volta alla razionalizzazione dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni.

In ordine alla tipologia di controllo svolta dalla Corte dei conti, le Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020, hanno chiarito che l'invio alla Corte dei conti dei menzionati provvedimenti di razionalizzazione comporta *"una forma di controllo successivo di legittimità, incentrata sulla valutazione di conformità fra il piano adottato dall'ente socio (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dagli artt. 20 e 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4 e 5)"*. In senso conforme: SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale

composizione, sentenze n. 16/EL/2019, 17/EL/2019 e 25/EL/2019.

Alla luce delle citate coordinate giuridiche, il Collegio osserva come il Comune di Porto Torres abbia condotto un'istruttoria adeguata volta a verificare la ricorrenza del criterio della "*stretta necessità*" ai fini del mantenimento delle proprie partecipazioni societarie, fornendone una sufficiente motivazione, come si evince dall'analisi delle deliberazioni consiliari e delle relative relazioni tecniche.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna,

PRENDE ATTO

dei menzionati provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottate dal Comune di Porto Torres ai sensi degli articoli 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp), con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria.

RICHIAMA

il Comune alla puntuale osservanza degli obblighi normativi in tema di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute.

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Porto Torres Sassari (SS), anche per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- che copia della medesima deliberazione sia trasmessa alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15, d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2025.

F.to
IL RELATORE
Raffaele Giannotti

F.to
IL PRESIDENTE
Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 20 gennaio 2025

F.to
IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Carrus